

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Luglio 2012)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Sostanze pericolose, direttiva "Seveso"</i>
Riferimento	G.U.U.E. L197 del 24.7.2012
Estremi	Direttiva 2012/18/UE
Titolo	DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio
Contenuti	<p>Il testo della nuova direttiva Seveso in materia di pericolo incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose è destinato a sostituire la direttiva 96/82/Ce, rispetto alla quale presenta numerose novità. La nuova direttiva adegua la disciplina sugli incidenti rilevanti alle modifiche apportate nella normativa comunitaria dalla nuova classificazione delle sostanze pericolose e delle miscele (regolamento 1272/2008/Ce), attraverso la modifica dell'allegato I.</p> <p>Inoltre viene maggiormente sottolineata rispetto alla precedente direttiva l'importanza dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, e la partecipazione ai processi decisionali.</p> <p>La Direttiva entrerà in vigore il prossimo 13 agosto; gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015 ed applicheranno tali misure a decorrere dal 1° giugno 2015.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Emissioni veicolari, idrogeno, gas naturale</i>
Riferimento	GUUE L 182 del 13.7.2012.
Estremi	REGOLAMENTO (UE) N. 630/2012 DELLA COMMISSIONE
Titolo	REGOLAMENTO (UE) N. 630/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l'inclusione di informazioni specifiche sui veicoli muniti di un motopropulsore elettrico nella scheda informativa ai fini dell'omologazione CE
Contenuti	Il regolamento in oggetto modifica il precedente Reg. (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008, in quanto questo non includeva l'idrogeno e le miscele idrogeno-gas naturale tra i tipi di carburanti considerati. E' stato

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>pertanto necessario estendere la procedura di omologazione prevista nel suddetto regolamento al fine di considerare anche il caso di impiego di tali carburanti. Nelle premesse viene inoltre specificato che le differenti formule e i parametri impiegati per determinare i risultati delle prove sulle emissioni devono essere adattati ai casi specifici dell'idrogeno e delle miscele idrogeno-gas naturale utilizzati nei motori a combustione interna, in quanto tali formule e parametri dipendono in forte misura dal tipo e dalle caratteristiche del carburante utilizzato.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Emissioni, gas serra</i>
Riferimento	GUUE L 181 del 12.7.2012
Estremi	REGOLAMENTO (UE) N. 600/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2012
Titolo	Verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Contenuti	<p>Il regolamento stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/Ce e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Esso fissa, inoltre, fatto salvo il regolamento (Ce) n. 765/2008, le disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/Ce.</p> <p>Si applica alla verifica dei dati relativi alle emissioni dei gas a effetto serra e alle tonnellate-chilometro svolte a decorrere dal 1° gennaio 2013 e trasmesse a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/Ce.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Emissioni, gas serra, piano di monitoraggio</i>
Riferimento	GUUE L 181 del 12-7-2012
Estremi	REGOLAMENTO (UE) N. 601/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2012
Titolo	Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Contenuti	<p>Il presente regolamento istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi all'attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra che decorre a partire dal 1° gennaio 2013 e nei successivi periodi di scambio.</p> <p>Esso si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra specificate in relazione alle attività elencate all'allegato I della</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>direttiva 2003/87/CE e al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'attività di impianti permanenti e di trasporto aereo nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo. Il regolamento riguarda i dati relativi alle emissioni e ai dati sull'attività riferiti al periodo successivo al 1° gennaio 2013.</p> <p>Ogni gestore o operatore aereo esegue il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente in conformità all'articolo 12, in base alla natura e al funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto ai quali si applica. Esso consiste in una documentazione precisa, completa e trasparente della metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o operatore aereo e contiene perlomeno gli elementi indicati all'allegato I del regolamento.</p> <p>Unitamente al piano di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo deve trasmettere alcuni documenti integrativi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ciascun flusso di fonti e per ciascuna fonte di emissioni, prova del rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi all'attività e i fattori di calcolo, se del caso, in relazione ai livelli applicati di cui all'allegato II e all'allegato III; - i risultati di una valutazione dei rischi a dimostrazione del fatto che le proposte attività di controllo e le relative procedure sono proporzionate ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati. <p>L'Art. 13 rimanda ai casi in cui è possibile adottare piani di monitoraggio standardizzati e semplificati, mentre all'art. 14 vengono esaminati i casi in cui dia necessario apportare delle modifiche ad un piano di monitoraggio esistente.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Apparecchiature elettroniche, RAEE</i>
Riferimento	GUUE L 197/52 del 24-7-2012
Estremi	Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012
Titolo	DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Contenuti	<p>La direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.</p> <p>Essa si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3 e alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I. - dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. <p>Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell'allegato III.</p> <p>Per effetto di questo provvedimento legislativo viene abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014 la direttiva 2002/96/CE.</p> <p>Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	direttiva entro il 14 febbraio 2014.
Link	www.eur-lex.europa.eu

ENERGIA

Parole chiave	<i>Risparmio energetico, etichettatura</i>
Riferimento	GU n. 168 del 20.7.2012
Estremi	D.L.vo 28 giugno 2012, n. 104
Titolo	Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.
Contenuti	Il decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, sul consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti. Esso si applica ai prodotti che abbiano un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia durante l'uso immesso in commercio o messo in servizio ad esclusione di prodotti usati e ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone.
Link	www.gazzettaufficiale.it

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC